
Comune di CINISELLO BALSAMO

Contratto Collettivo Integrativo 2019/2021
ANNUALITA' 2020

[CCNL 21 MAGGIO 2018 – Contratto Collettivo Integrativo 2019 / 2021 parte giuridica. Annualità 2020 parte economica]

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO 2019/2021 PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE ANNUALITA' 2020

Vista l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 03/11/2020;

Visto i pareri positivi espressi dal Collegio di Revisione rispettivamente:

- relativamente alla costituzione del Fondo risorse decentrate in data 15/10/2020, verbale n. 31/2020;
- relativamente all'ipotesi di accordo decentrato in data 25/11/2020, verbale n. 39/2020.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale di autorizzazione al Presidente della delegazione di parte Pubblica alla definitiva sottoscrizione, deliberazione n. 228 in data 10/12/2020,

In data 16/12/2020, tra la delegazione di parte datoriale composta da:

- PRESIDENTE dr. Mario Conti

e

la delegazione di parte sindacale composta da:

- la Rappresentanza Sindacale Unitaria:
 - WEISZ
- le Organizzazioni Sindacali Territoriali nelle persone di:
 - C.G.I.L. F.P.: BONFANTI
 - C.I.S.L. F.P. – VIGNA
 - U.I.L. F.P.L.
 - CSA ROMANO

USB NICOLINO
DICCAPSULPM

si conviene e si stipula quanto segue:

QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Il presente CCI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato.

L'art. 8 comma 1 del CCNL 21/5/2018 prevede la durata triennale dei CCI e la possibilità di negoziazione annuale dei criteri di riparto, in data 24/12/2019 le parti hanno sottoscritto il CCI 2019/2021 demandando, all'art. 1 comma 2 e all'art. 16, ad un successivo accordo la definizione di alcune materie che, per ragioni di tempo, non avevano potuto trovare compiuta definizione, cd "code contrattuali".

Pertanto in questa sede le parti intendono affrontare le questioni rimaste in sospeso, tenuto anche conto delle novità emerse con la proclamazione dell'emergenza epidemiologica da covid 19 intervenuta in data 31 gennaio 2020 e della modifica alle regole di costituzione del fondo anno 2020 che viene di seguito illustrato.

ART. 1 – QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

1. La quantificazione delle risorse annualmente disponibili per la contrattazione integrativa, secondo la disciplina di cui agli artt. 67 e 68, comma 1, del CCNL 21/05/2018, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione, in conformità e nel rispetto delle condizioni e dei vincoli previsti dalla legge.

Le risorse decentrate disponibili per l'anno 2020, da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 21/05/2018, per gli utilizzi previsti dall'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, sono riassunte nella tabella che segue

TABELLA COSTITUZIONE FONDO

FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO DEL COMPARTO CINISELLO BALSAMO ANNO 2019 RICLASSIFICATO

FONTI DI FINANZIAMENTO STABILI	IMPORTI
	Anno 2020
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Unico importo del fondo del salario accessorio consolidato all'anno 2017.	€ 1.796.967,14
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 1 Alte professionalità 0,20% monte salari 2001, esclusa la quota relativa all'anzianità, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato). Già inserite nell'importo di cui al comma precedente	
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. a) Incremento di 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 a valere dall'anno 2019 (risorse non soggette al limite).	€ 39.936,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. b) Incrementi stipendiali differenziali previsti dall'art. 64 per il personale in servizio (risorse non soggette al limite).	€ 45.589,00
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. c) Integrazione risorse dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio anni 2017 e 2018 e 2019	€ 29.888,04
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. d) Eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001 (trattamenti economici più favorevoli in godimento).	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. l) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. e) Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. i) - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. f) Per le Regioni, quota minori oneri dalla riduzione stabile di posti in organico qualifica dirigenziale, fino a 0,2% monte salari della stessa dirigenza, da destinare al fondo di cui all'art. 17, c. 2, lett. c); sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.	€ -
Art. 14 del CCNL 1/4/1999 c. 3 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. g) Riduzione stabile dello straordinario.	€ -
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 2 lett. h) Incrementi per gli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche.	€ -
Eventuale taglio del fondo storicizzato - Art. 9 comma 2 bis D.L. n.78/2010 convertito in L.122/2010 Per il triennio 2011/2013 il tetto dei fondi per le risorse decentrate dei dipendenti e dei dirigenti non può superare quello del 2010 ed è ridotto automaticamente in proporzione alla riduzione del personale in servizio e s.m.i. da sottrarre (da inserire solo se l'importo annuale non è stato già ricompreso nell'unico importo storicizzato).	€ 115.585,26
RIDUZIONE PER DIMINUIZIONE PERSONALE IN SERVIZIO 2015-2016	€ 20.420,46
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo posizioni organizzative e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ 267.917,29
Art. 67 c. 1 CCNL 21.05.2018 decurtazione fondo alte professionalità e risultato per gli enti con la dirigenza.	€ -
SOMMA RISORSE STABILI - A -	€ 1.508.457,17
SOMMA RISORSE STABILI SOGGETTE A LIMITE - B -	€ 1.422.932,17
	IMPORTI
	Anno 2020
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza già esistenti).	€ -
Art. 4 del CCNL del 5/10/2001 c. 3), art. 15 c. 1 lett. k) CCNL 01.04.1999 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Ricomprensione sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.	€ -
Art. 4 del CCNL 5/10/2001 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d) Integrazione risorse dell'importo mensile residuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno 2019	€ 1.010,67
Art. 54 CCNL 14/9/2000 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. f) Quota parte rimborso spese per notificazione atti dell'amministrazione finanziaria (messi notificatori).	€ 2.250,00
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. g) Risorse destinate ai trattamenti accessori personale delle case da gioco.	€ -
Art. 15 del CCNL 01.04.1999 c. 2 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. h) In sede di contrattazione decentrata, verificata nel bilancio la capacità di spesa, una integrazione, dal 1/4/1999, delle risorse di cui al comma 1, fino all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€ 130.161,83
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. i) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento.	€ 861.888,44
Art. 15 CCNL 01.04.1999 c. 5 - combinato disposto art 67 comma 7 , art 15 comma 7 e art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. j) Per il raggiungimento di obiettivi dell'ente anche di mantenimento, spazio liberato da risparmi su fondo POSIZIONI ORGANIZZATIVE	€ -
Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. k) Integrazione all'art. 62 del CCNL del 21.02.2018 c. 2 lett. e) somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito processi di decentramento e delega di funzioni.	€ -
SOMMA RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE - C -	€ 995.310,94
	IMPORTI
	Anno 2020
ART. 23 C. DLGS 75/2017: CALCOLO DEL RISPETTO DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO ANNO 2016	
<i>Totale parziale risorse disponibili per il fondo anno corrente ai fini del confronto con il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ 2.418.243,11
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ -
	IMPORTI
	Anno 2020
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE - D -	
Art. 15 del CCNL 1/4/1999 c. 1 lett. d) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43, L. 449/1997 (contratti di nuove sponsorizzazione - convenzioni - contributi dell'utenza).	€ -
ART. 15 c. 1 lett. K), ART. 16, COMMI 4, 5 e 6 DL 98/2011 - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. b) Piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ANCORA DA CERTIFICARE DA PARTE COLLEGIO REVISORI	€ -
Art. 15 c.1 lett. c) CCNL 1998-2001 - art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. c) Incentivi per funzioni tecniche, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017.	€ 53.000,00
ART. 27 CCNL 14.09.2000 - art. 67 del CCNL del 21.02.2018 c. 3 lett. c) Incentivi avvocatura interna	€ -
Art. 15, comma 1, del CCNL 1/4/1999 lett. m) - Art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. e) Eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 (anni 2018 per euro 57.552,15 e 2019 per euro 55.013,19)	€ 112.565,34
ISTAT ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. D) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4, del CCNL 5/10/2001, per il riconoscimento delle attività relative al censimento permanente della popolazione trasferite dall'ISTAT	€ 5.000,00
Art. 17 c. 5 CCNL 1/4/1999 - Art. 68 c. 1 del CCNL 21.05.2018 Somme non utilizzate nell'esercizio precedente (di parte stabile)	€ 111.472,19
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE - D -	€ 282.037,53
	IMPORTI
	Anno 2020
RIEPILOGO FONDO ANNO 2020	
TOTALE PARZIALE RISORSE SOGGETTE A LIMITI DISPONIBILI PER IL FONDO SALARIO ACCESSORIO (B + C)	€ 2.418.243,11
SOMMA RISORSE STABILI NON SOGGETTE A LIMITE (A - B)	€ 85.525,00
SOMMA RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE (D)	€ 282.037,53
<i>Art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017 Eventuale decurtazione annuale rispetto il tetto complessivo del salario accessorio dell'anno 2016</i>	€ -
TOTALE FONDO 2020 COSTITUITO	€ 2.785.805,64
RIDUZIONE IMPORTO PRUDENZIALE PER ISPEZIONE in caso di applicazione di diverso parere in merito al consolidamento delle riduzioni apportate nel periodo 2011-2014, come segnalato dalla verifica ispettiva dell'Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (prot. S.I. 1595/IV)	-€ 63.071,63
TOTALE RISORSE DISPONIBILI	€ 2.722.734,01

ART. 2 – CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI

1. Le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa dell'anno 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente contratto integrativo, vengono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, del CCNL 21/05/2018, secondo i criteri generali riportati nei commi seguenti. Per gli anni 2020 e 2021 il riparto dovrà essere nuovamente contrattato alla luce delle risorse che saranno disponibili.
2. Le risorse destinate alla performance vengono erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2020/2022, secondo i criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della performance vigente
3. Con riferimento alle risorse aggiuntive variabili, annualmente previste ai sensi dell'art. 67, comma 4, del CCNL 21/05/2018, le parti, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa, integrano i fondi 2019-2020-2021 per l'importo di euro 130.161,83 corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza
4. In conformità agli indirizzi forniti dall'Amministrazione, le risorse decentrate disponibili per la contrattazione integrativa sono ripartite tra le diverse modalità di utilizzo previste nell'art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018, nel rispetto del vincolo di destinazione della parte variabile del fondo previsto dall'art. 68, comma 3, come da tabella che segue:

TABELLA UTILIZZO FONDO

		UTILIZZO	COSTITUZIONE
stabili	progressioni orizzontali	1.103.300,00	
stabili	progressioni orizzontali contrattate	-	
stabili	indennità comparto	217.209,00	
stabili	indennità ex 8 qf	19.000,00	
stabili	indennità nidi	43.000,00	
STABILI		1.382.509,00	1.508.457,17

variabili	indennità turno, reperibilità e condizioni di lavoro	535.000,00	
variabili	Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70-quinquies c. 2 Compensi per ufficiale stato civile e anagrafe, archivista informatico, addetti uffici relazioni con il pubblico, formatori professionali, servizi protezione civile, messi notificatori.	49.000,00	
variabili	Art. 68 c. 2 lett. e) CCNL 21.05.2018, art. 70 quinquies c. 1 Compensi per specifiche responsabilità categorie A, B e C e D	91.000,00	
variabili	Performance Individuale progetto COVID	45.000,00	
variabili	Performance Individuale progetto covid PL	20.000,00	
variabili	Performance individuale Generale	450.000,00	
variabili	produttività nidi luglio	25.000,00	
variabili	Istat	5.000,00	
variabili	Art. 68 c. 2 lett. h) CCNL 21.05.2018 Compensi ai messi notificatori.	2.250,00	
variabili	Art. 15 c.1 lett. k) CCNL 1998-2001, art. 113 dlgs 50/2016, art. 76 dlgs 56/2017 Incentivi per funzioni tecniche.	53.000,00	
VARIABILI		1.275.250,00	1.214.276,84

TOTALE	2.657.759,00	2.722.734,01
---------------	---------------------	---------------------

ART. 3 – Iniziativa di miglioramento (performance individuale) denominata “Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19”

Le parti prendono reciprocamente atto che l'Ente, dalla proclamazione dello stato di emergenza e in particolare nei mesi di marzo, aprile e maggio, si è attivato per garantire in una prima fase i servizi essenziali e successivamente i servizi necessari alla cittadinanza;

Le parti concordano che tale risultato è stato garantito anche dallo straordinario sforzo messo in campo da alcuni dipendenti che prestano la loro attività nei servizi particolarmente esposti agli effetti dell'emergenza epidemiologica;

Le parti prendono atto che l'Ente, con l'approvazione del Peg /Piano delle Performance 2020, ha individuato, per quasi tutti i servizi dell'Ente, obiettivi straordinari, diversificati per unità organizzative quali Settori/Servizi, collegati alla gestione delle misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza da Covid 19, e che, in alcuni casi e per alcuni servizi o singole attività, il conseguimento di tali obiettivi ha comportato uno sforzo eccezionale e sfidante collegato al mantenimento dei servizi in condizioni particolarmente avverse e, in alcuni casi, al loro ampliamento qualitativo o quantitativo.

Le parti ritengono pertanto, in un ottica di definizione di strumenti di incentivazione motivanti e selettivi, come peraltro previsto dal quadro normativo e contrattuale vigente, di individuare una specifica iniziativa di miglioramento, al quale destinare uno stanziamento complessivo di **euro 45.000,00** collegata agli obiettivi del Piano Performance sopra richiamati, limitatamente agli obiettivi ed alle attività particolarmente sfidanti, e che abbia le seguenti caratteristiche:

valore individuale massimo: **euro 500 pro capite**;

Criteri per l'individuazione degli obiettivi e delle attività incentivabili e la conseguente partecipazione dei dipendenti:

presenza, nei mesi di marzo, aprile e maggio, del criterio c) oppure in modo congiunto dei criteri a) e b):

- a) significativo aumento dei carichi individuali di lavoro derivante dall'emergenza sanitaria da covid 19;
- b) realizzazione di nuovi servizi ed attività, destinati ad un significativo numero di beneficiari, che hanno consentito di rispondere in maniera innovativa all'emergenza dettata da Covid 19, garantendo il soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza;
- c) attività, continuativa e non episodica, diretta a garantire, tramite la presenza in servizio, l'apertura all'utenza degli sportelli di "front office" dell'amministrazione comunale;

a titolo esemplificativo: i dipendenti direttamente coinvolti nell'implementazione delle procedure atte a garantire e implementare il lavoro agile e nello sviluppo dei software necessari a erogare nuovi servizi alla cittadinanza, i dipendenti dei servizi cimiteriali, i dipendenti del servizio personale limitatamente all'implementazione degli atti e delle procedure legate al lavoro agile, i dipendenti dello sportello polifunzionale, i dipendenti dei servizi sociali ed educativi limitatamente all'erogazione dei bonus e degli aiuti per i cittadini in difficoltà e per l'apertura dei servizi educativi ed estivi ai minori, i dipendenti del Servizio Prevenzione e Protezione, i dipendenti dello Staff del Sindaco e dell'Ufficio Stampa limitatamente all'attività organizzativa e comunicativa legata all'emergenza epidemiologica;

In applicazione dei criteri sopra indicati i Dirigenti individueranno i dipendenti partecipanti all'iniziativa.

La rendicontazione e la relazione finale a consuntivo dell'iniziativa, verranno effettuate non appena conclusa l'emergenza epidemiologica e comunque subito dopo la conclusione dell'anno 2020 in modo separato e più celere rispetto agli altri obiettivi generali di performance.

Con riferimento a possibili ulteriori incentivi che potranno essere definiti, sulla base dei finanziamenti che dovessero essere riconosciuti in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile – n. 690 del 31 luglio 2020 Gazzetta ufficiale n. 198 8 agosto 2020, le parti si danno atto che, per i dipendenti interessati, tali incentivi sostituiranno il presente istituto contrattuale al fine di evitare il riconoscimento di una doppia retribuzione accessoria per la medesima attività fino al raggiungimento dell'importo massimo individuale concordato.

Qualora il numero di dipendenti individuati sia tale da consentire risparmi rispetto all'importo contrattato, tali risparmi sono destinati alla performance individuale generale.

Art. 4 - Iniziativa di miglioramento (performance individuale) rivolta agli addetti della PL in servizio esterno durante l'emergenza sanitaria limitatamente ai mesi di marzo, aprile e maggio denominata “ Servizi aggiuntivi esterni durante il periodo di emergenza sanitaria da Covid 19”

Le parti prendono reciprocamente atto che nei mesi di marzo, aprile e maggio i servizi esterni di PL sono stati ampliati per rispondere alla fase acuta dell'emergenza epidemiologica;

Le parti concordano di istituire un'iniziativa di miglioramento, collegata ai maggiori servizi esterni garantiti nei mesi in questione, per riconoscere ai dipendenti in servizio un importo in funzione della maggiore attività prestata durante il periodo di più acuta emergenza (estensione quali-quantitativa del servizio).

Il Comandante individuerà i dipendenti coinvolti tra il personale che ha svolto servizio esterno in modo continuativo e non episodico nei mesi di marzo, aprile e maggio, in funzione dei turni di servizio effettuati, o che abbia avuto un significativo aumento dei carichi individuali di lavoro derivante dall'emergenza sanitaria da covid 19 realizzando nuovi servizi ed attività, destinati ad un significativo numero di beneficiari.

L'importo complessivo massimo dell'iniziativa è definito in euro **20.000,00**

Con riferimento all'iniziativa di cui all'art. 3 del presente contratto decentrato, al fine di evitare il riconoscimento di una doppia retribuzione accessoria per la medesima attività, la partecipazione alla presente iniziativa esclude la possibilità di partecipare a quella precedente.

Con riferimento all'indennità di ordine pubblico eventualmente percepita sulla base dei finanziamenti disposti dal Ministero degli Interni, le parti si danno atto che, per i dipendenti interessati, l'indennità di ordine pubblico riassume l'importo previsto dal presente accordo fino a € 500,00.

Gli importi della presente iniziativa, al fine di evitare il riconoscimento di una doppia retribuzione accessoria per la medesima attività, sono integralmente sostitutivi, con riferimento ai turni di servizio aggiuntivo nelle giornate nelle quali è stata percepita

l'indennità di ordine pubblico, dell'indennità di cui all'art. 56 quinquies del CCNL 21/5/2018 per il periodo di riferimento.

Qualora il numero di dipendenti individuati sia tale da consentire risparmi rispetto all'importo contrattato, tali risparmi sono destinati alla performance individuale generale.

ART. 5 Criteri per il riconoscimento della retribuzione di risultato delle Posizioni Organizzative nell'anno 2020

Le parti concordano che per l'anno 2020, nell'ambito delle disponibilità dell'apposito Fondo per la retribuzione delle Posizioni Organizzative, in aggiunta ai criteri in vigore per il riconoscimento della retribuzione di risultato, alle Posizioni Organizzative che hanno visto, nel corso dell'anno 2020, un significativo aumento dei propri carichi di lavoro direttamente determinata dall'emergenza sanitaria da Covid 19, sia riconosciuta una quota aggiuntiva di retribuzione di risultato.

Tale quota, ovviamente legata alla valutazione individuale secondo il vigente sistema di misurazione e valutazione delle performance, potrà raggiungere l'importo massimo pro capite di euro 500,00.

In linea generale e fatta salva la valutazione dei dirigenti, le PO interessate sono individuate tra quelle responsabili dei servizi e delle attività di cui all'iniziativa di miglioramento contrattuale di cui all'art. 3 e art 4 del presente CCI denominata "Programmare, attivare e gestire le misure organizzative ed operative per affrontare l'emergenza epidemiologica da Covid 19".

Con riferimento a possibili ulteriori incentivi che potranno essere definiti, sulla base dei finanziamenti che dovessero essere riconosciuti in applicazione dell'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione Civile – n. 690 del 31 luglio 2020 Gazzetta ufficiale n. 198 8 agosto 2020, le parti si danno atto che, per i dipendenti interessati, tali incentivi sostituiranno il presente istituto contrattuale al fine di evitare il riconoscimento di una doppia retribuzione accessoria per la medesima attività fino al raggiungimento dell'importo massimo individuale concordato.

ART. 6 PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA (progressioni orizzontali)

Le parti concordano di confermare quanto già contrattato nel CCI 2019/2021, in particolare:

- anche per l'anno 2020 tutti gli inquadramenti avranno decorrenza dal 31 dicembre di ciascun anno;

il budget disponibile per gli inquadramenti al 31 dicembre 2020 è corrispondente ai risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio avvenute nell'anno rapportate su base annua.

ART. 7 BUONI PASTO

Le parti, considerate le recenti modifiche normative in merito ai limiti fiscali e contributivi di esenzione dei buoni pasto, fermo restando le regole contrattuali per il loro riconoscimento, concordano:

- di aumentare il valore facciale del buono pasto da 6,96 euro a 7 euro;
- di adottare il buono pasto elettronico in luogo di quello cartaceo.

Le parti concordano altresì che la decorrenza delle modifiche qui definite sia contestuale e collegata al perfezionamento del nuovo appalto tramite Consip, indicativamente a partire da gennaio 2021.

ART. 8 – CLAUSOLE DI RINVIO E DI GARANZIA

1. Le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente CCI alla fine del 2020, anche a seguito de mutato quadro normativo e dell'emergenza epidemiologica in corso, non consente di affrontare tutte le materie previste nelle piattaforme presentate o emerse nel corso delle trattative;
2. Le parti si impegnano ad affrontare le materie rimaste in sospeso non appena il presente Contratto sarà definitivamente sottoscritto con particolare riferimento a:
 - regolamentazione del lavoro agile ai sensi Legge 81/2017;
 - criteri per la flessibilità dell'orario di lavoro;
 - regolamento incentivi di cui all'art. 113 del dlgs 50/2016 e smi per il quale si concorda di istituire un tavolo tecnico di confronto che dovrà produrre una proposta entro 30 giorni dalla definitiva sottoscrizione del presente accordo.

Letto, confermato e sottoscritto.

CINISELLO BALSAMO lì, 16 DICEMBRE 2020

Delegazione trattante di parte pubblica	firmato
CONTI	FIRMATO
Delegazione Sindacale R.S.U.	firmato
WEISZ	FIRMATO

<i>Delegazione Sindacale</i> <i>Partecipanti OO.SS. territoriali</i>	firmato
<u>CGIL FP</u> : BONFANTI	FIRMATO
<u>CISL FP</u> – : _____	
<u>UIL FPL</u> : CSA... ROMANO USB... NICOLINO	FIRMATO FIRMATO